

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2020, Numero 02

Data: Giugno 2020

- **MODULO OT/23:** riduzione del premio INAIL, nuovo modulo di domanda
- **PROROGHE SCADENZE AMBIENTALI:** misure straordinarie COVID-19
- **AZIONI DI CONTRASTO COVID-19:** manteniamo alta la guardia
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON** ...

MODULO OT/23: RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL, NUOVO MODULO DI DOMANDA

INAIL ha reso noto il **modulo di domanda** per la **riduzione del tasso medio di tariffa** per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli *interventi migliorativi* adottati dalle aziende **nel corso del 2020**.

Nel nuovo modello, gli **interventi** per i quali è possibile richiedere la riduzione, sono organizzati nelle seguenti **categorie**:

A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall'alto

A-3: Sicurezza macchine e trattori

A-4: Prevenzione del rischio elettrico

A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto

B: Prevenzione del rischio stradale

C: Prevenzione delle malattie professionali

C-1: Prevenzione del rischio rumore

C-2: Prevenzione del rischio chimico

C-3: Prevenzione del rischio radon

C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

C-5: Promozione della salute

D: Formazione, addestramento, informazione

E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

Nel nuovo modello inoltre: non è più prevista la differenziazione degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale; sono state modificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell'ampiezza dell'ambito dell'intervento o del diverso riferimento tariffario; sono stati introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale.

I **requisiti** per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria sono i seguenti:

- l'azienda è **in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi** INAIL, INPS e Cassa Edile (per settore edile);
- l'azienda **rispetta tutte le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro**;
- l'azienda nel **2020** ha eseguito **interventi di miglioramento** delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, raggiungendo un **punteggio pari ad almeno 100**.

(Continua a pagina 2)

PROROGHE SCADENZE AMBIENTALI: MISURE STRAORDINARIE COVID-19

Si riporta di seguito l'elenco delle principali **scadenze in materia di tutela ambientale prorogate** con atti legislativi di Regione Lombardia, in relazione alla situazione emergenziale causata dal virus **CoVID-19**:

- **30/09/2020** - acque derivate: presentazione della **denuncia** annuale delle **acque prelevate da pozzo** nell'anno 2019
- **31/10/2020** - emissioni in atmosfera: elaborazione e trasmissione agli enti di competenza del **piano gestione solventi** per le aziende soggette a tale adempimento

ai sensi dell'art. 275 D.lgs. 152/2006; trasmissione dei **bilanci di massa COV** per aziende con autorizzazione semplificata o in deroga.

- **31/10/2020** - IPPC - AIA: compilazione dell'**applicativo AIDA** di ARPA Lombardia, con i dati relativi agli autocontrolli condotti nel 2019 previsti nelle autorizzazioni integrate ambientali, in ottemperanza dell'art 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:
Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Annalisa Restelli
Erika Zanzottera

MODULO OT/23: RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL, NUOVO MODULO DI DOMANDA

Fra gli **interventi** contenuti nel nuovo modulo di domanda, **“confermati”** rispetto al precedente anno, seppur in alcuni casi con punteggi modificati, si segnalano i seguenti:

- **A-2.1:** l'azienda, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ha installato **ancoraggi fissi e permanenti**, destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di **sistemi anti caduta** (80 punti).
- **A-3.3:** l'azienda ha **sostituito** con analoghe macchine conformi al D. Lgs. 17/2010 ovvero alla Direttiva 2006/42/CE **una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996** e conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (80 punti)
- **C-4.2:** l'azienda ha **automatizzato** una fase operativa che comportava la **movimentazione** manuale dei **carichi** o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza (40 punti)
- **E-1:** l'azienda ha adottato o mantenuto un **sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro** certificato **UNI ISO 45001:2018** da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF (100 punti)
- **E-5:** l'azienda ha adottato o mantenuto un **modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08** anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 (100 punti)
- **E-17:** l'azienda adotta un sistema di rilevazione dei **quasi infortuni** e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripe-

tersi degli eventi rilevati - **NOTE:** *il sistema di rilevazione deve essere adottato con il coinvolgimento di tutte le figure professionali dell'azienda e in particolare dei lavoratori, dei propositi e dei dirigenti, ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità; il sistema deve essere stato adottato sull'intera azienda; la documentazione probante deve dimostrare l'attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema; il documento di valutazione dei quasi infortuni rilevati nell'anno deve comprendere l'analisi statistica degli eventi per reparto, attività o mansione e il report delle azioni correttive intraprese a breve termine e delle misure di miglioramento adottate successivamente; le misure di miglioramento devono essere documentate e possono consistere per esempio in interventi relativi agli ambienti di lavoro e alle attrezzature di lavoro e in interventi formativi d'aula. Non sono idonee, ai fini dell'attuazione dell'intervento, le misure non documentabili quali i richiami verbali* (50 punti)

- **F-1:** l'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di **sistemi di rilevamento “uomo a terra”** (40 punti)
- **F-2:** l'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un **defibrillatore**, ha effettuato nel **2020** la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation) (40 punti)
- **F-6:** l'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del **piano per la gestione dell'emergenza** in caso di incendio e ha effettuato la **prova di eva-**

cuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito (40 punti)

Fra gli **interventi “nuovi”** proposti dal modello **OT/23**, si segnalano i seguenti:

A-1.3: l'azienda ha acquistato uno o più **sistemi** per l'agevole e sicuro **salvataggio** di operatori che lavorano in **ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento** (70 punti) (+ eventuale bonus da 10 punti)

A-1.4: l'azienda ha effettuato attività di **formazione** nel campo degli **ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento** e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio (50 punti) (+ eventuale bonus da 10 punti)

A-3.4: l'azienda ha adottato **procedure lock out – tag out (LOTO)** per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro (70 punti)

A-3.6: l'azienda ha installato **barriere materiali fisse** per la **separazione** delle **aree pedonali** dalle aree in cui operano macchine operatrici o è prevista la **circolazione di mezzi** (70 punti)

C-2.2: l'azienda ha installato **sistemi di aspirazione dell'aria** per la riduzione dell'esposizione ad **agenti chimici** presenti nei luoghi di lavoro (60 punti)

Nel **modulo OT/23** per ogni intervento di miglioramento è indicata la documentazione probante corrispondente, che dovrà essere trasmessa ad INAIL unitamente al modulo di domanda compilato per via telematica.

I tecnici di **Centro Int.Eco** sono a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento.

AZIONI DI CONTRASTO CoVID-19: MANTENIAMO ALTA LA GUARDIA

La **Legge 5 giugno 2020, n. 40**, che ha convertito il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, in materia di **infortunio da CoVID-19** e di **obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da CoVID-19** (art. 29-bis, comma 1), ha sancito quanto segue:

*Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da **CoVID-19**, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.*

[articolo 2087, C.C.: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro]

Al fine di ridurre il **rischio giuridico** a carico del datore di lavoro (persona fisica) e dell'ente giuridico (azienda), oltre che al fine di **tutelare** efficacemente la **salute** dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro dal rischio contagio da **CoVID-19**, è essenziale:

1. aver elaborato il **protocollo anti-contagio aziendale** in piena conformità al protocollo condiviso

tra le parti sociali del 24 aprile 2020 (aggiornamento del precedente datato 14 marzo 2020)

2. garantire l'**aggiornamento** e la **piena efficacia nel tempo** delle misure anti-contagio previste dal protocollo aziendale, attraverso l'opportuna azione di vigilanza, assicurata anche per tramite delle attività documentate del "COMITATO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19", la cui istituzione è prevista dal protocollo condiviso del 24 aprile.

Considerato che le misure anti-contagio dovranno risultare attive ancora per alcuni mesi, seppur con "**intensità**" rimodulate in relazione al rischio sanitario effettivo, risulterà assai importante nelle prossime settimane "**mantenere alta la guardia**" ed il livello di attenzione da parte di tutti nei confronti delle disposizioni normative ed aziendali finalizzate a contrastare il rischio contagio da **CoVID-19**; a tal fine Centro Int.Eco propone il seguente mix di interventi:

- azione di **vigilanza "sul campo"** e **auditing** alle funzioni aziendali, con compilazione di **check-list CoVID-19**, finalizzate a registrare la concreta applicazione delle misure adottate dal protocollo aziendale ed a suggerire azioni di miglioramento;
- **supporto tecnico-giuridico** all'attività del "COMITATO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO CoVID-19" ed alla registrazione del suo operato;
- **formazione ed informazione** dei lavoratori in materia di rischio biologico da CoVID-19, anche mediante erogazione di corsi di **aggiornamento della formazione specifica lavoratori / preposti / dirigenti**, validi ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

- elaborazione ed aggiornamento di **documento di valutazione del rischio CoVID-19**, qualora richiesto da enti di controllo ovvero soggetti con incarichi di vigilanza.

Si rammenta infine la necessità di archiviare correttamente la documentazione probante la corretta applicazione del **protocollo anti-contagio** aziendale, fra cui:

- * fatture di acquisto dei DPI Covid
- * fatture di acquisto di gel igienizzanti delle mani
- * schede sottoscritte dai lavoratori, che attestino la consegna dei DPI, gel idroalcolico, ...
- * fattura di acquisto del termometro per la misurazione della temperatura corporea;
- * fattura di pagamento del servizio di sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro o copia di documenti che attestino l'adozione di eventuali altre misure necessarie a sanificare i luoghi di lavoro;
- * capitolato servizi impresa di pulizia con evidenza pulizia profonda delle superfici "touch" e registrazioni di esecuzione periodica degli interventi;
- * documentazione comprovante l'eventuale attività di formazione erogata ai dipendenti per la prevenzione da contagio del virus COVID-19;
- * documentazione comprovante l'eventuale attività di addestramento erogata ai lavoratori per la prevenzione da contagio del virus COVID-19 (es.: corretto uso facciali filtranti FFP2/FFP3);
- * documentazione comprovante l'attività di informazione per la prevenzione da contagio del virus COVID-19 (es.: consegna opuscoli informativi, decalogo ISS, corretto lavaggio mani, ...).

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Accompagnato dal susseguirsi di svariati provvedimenti legislativi, ultimo di rilievo – ad oggi – il DPCM 11/06/2020, il Bel Paese si sta progressivamente dirigendo verso la **terza fase** del percorso di uscita dall'emergenza **CoVID-19**, quella chiamata dal legislatore: **"2B – Transizione Avanzata"**. Sperando che il rientro alla normalità avvenga, seppur gradualmente, senza intoppi, e tenendo giustamente viva l'attenzione sul rispetto in azienda delle misure anti-contagio (prime fra tutte igiene delle mani e distanziamento sociale), è bene ricordare l'importanza di mantenere sempre attivi gli **strumenti per tutela della salute e della sicurezza** dei lavoratori rispetto a **tutti i rischi professionali ...** extra-CoVID.

Sembrerebbe infatti che, pandemia o non pandemia, incredibilmente le radiazioni da saldatura continuino ad essere nocive per gli occhi e la vista; che gli accessori di sollevamento continuino ad usurarsi in caso di utilizzo (e vanno quindi verificati); che i carrelli elevatori – se usati imprudentemente – continuino a provocare incidenti potenzialmente mortali; ...; che, insomma, tutto quello che era fonte di pericolo prima del 21 febbraio, **lo sia ancora!**

È di fondamentale importanza pertanto mantenere attive, e se necessario migliorare, tutte quelle azioni ordinarie della prevenzione che la straordinarietà dell'emergenza potrebbe aver fatto temporaneamente passare in secondo piano. In particolare:

- **aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi:** il **DVR** è realmente aggiornato alle attuali condizioni operative dell'azienda? Sono state ricomprese tutte le ultime variazioni relativamente a macchine / impianti, cambiamenti di lay-out, prodotti chimici in uso, modifiche alla struttura organizzativa dell'azienda?
- **Formazione** in materia di salute e sicurezza: è presente ed aggiornato il piano di formazione (almeno annuale)? Tutti i lavoratori sono in possesso di formazione generale e specifica? La formazione particolare per preposti e dirigenti è stata erogata? Sono rispettate le scadenze degli aggiornamenti? La squadra di gestione delle emergenze è correttamente dimensionata e formata? I conducenti di carrello elevatore? Gli addetti all'uso di impianti di sollevamento? È garantita la formazione – pari a quella dei dipendenti – anche per lavoratori con contratto atipico (somministrati, apprendisti, stagisti, ...)?
- **Manutenzioni e controlli attrezzature:** è presente un censimento aggiornato delle attrezzature di lavoro (comprese scale portatili, accessori di sollevamento sottogancio, scaffalature metalliche)? È presente un piano che preveda per ciascuna attrezzatura anche gli interventi di manutenzione preventiva periodica che garantisca il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza? La manutenzione è correttamente registrata, con conservazione delle annotazioni per almeno 3 anni?
- **Lavori in appalto** (es.: impresa di pulizie, manutentori, ...): è presente una procedura che consenta una qualifica dei fornitori verificandone l'idoneità tecnico-professionale? Sono richiesti (e verificati) a tal fine autocertificazione, CCIAA, DURC, ...? Vi è evidenza del coordinamento nella prevenzione dei rischi (verbale di sopralluogo, DUVRI)?

I tecnici di Centro Int.Eco sono a disposizione per verificare la situazione aziendale rispetto a quanto sopra esposto e previsto dalla normativa, individuare le eventuali azioni di miglioramento e predisporre i necessari strumenti operativi.

Gianazza Gabriele

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.0240

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche